

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio Centrale per il Referendum, composto dai Signori:

- MONTANARI VISCO	dott. Giancarlo	PRESIDENTE
- BILE	dott. Franco	vice "
- LONGO DORNI	dott. Secondo	COMPONENTE
- PONTRANDOLFI	dott. Pasquale	"
- BUCCARELLI	dott. Gaetano	"
- DE ROSA	dott. Mario	"
- MERIGGIOLA	dott. Enzo	"
- CIUFO	dott. Giuseppe	"
- BUOGO	dott. Giorgio	"
- VERDE	dott. Filippo	"
- GIRONE	dott. Girolamo	"
- ALIBRANDI	dott. Antonio	"
- AURIEMMA	dott. Vincenzo	"
- TROJANO	dott. Pasquale	"
- GIULIANO	dott. Angelo	"
- BORRUSO	dott. Renato	"
- MONTORO	dott. Luigi	"
- PITTA'	dott. Lorenzo	"
- PISANTI	dott. Fortunato	"
- PIROZZI	dott. Enzo	"
- PANDOLFO	dott. Giuseppe Vincenzo	"
- BARONE	dott. Leonardo	"
- NARDINO	dott. Salvatore	"

ha emesso la seguente

ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

Dato atto che si rilevano alcuni errori materiali nel testo dell'ordinanza emessa da questo Ufficio in data 9 dicembre 1994, nella parte relativa alla riformulazione del quesito referendario n. 4 (Cassa integrazione straordinaria);

D I S P O N E

la correzione del suddetto provvedimento nel modo seguente:

- alla pagina 14, secondo rigo, dopo le parole "opera presso" si aggiungano le parole "il predetto";

- il primo rigo della pagina 16 è cancellato;
- a pagina 16, prima di "comma 7", si aggiungano le parole "operai e degli impiegati".

Così deciso il giorno 13 dicembre 1994

IL PRESIDENTE

Gianni Martini

IL SEGRETARIO

Carlo Spini



Depositato in Cancelleria

oggi 14-12-1994

IL CANCELLIERE

Spini

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio Centrale per il Referendum, composto dai Signori:

- MONTANARI VISCO	dott. Giancarlo	PRESIDENTE
- BILE	dott. Franco	vice "
- LONGO DORNI	dott. Secondo	COMPONENTE
- PONTRANDOLFI	dott. Pasquale	"
- BUCCARELLI	dott. Gaetano	"
- DE ROSA	dott. Mario	"
- MERIGGIOLA	dott. Enzo	"
- CIUFO	dott. Giuseppe	"
- BUOGO	dott. Giorgio	"
- VERDE	dott. Filippo	"
- GIRONE	dott. Girolamo	"
- ALIBRANDI	dott. Antonio	"
- AURIEMMA	dott. Vincenzo	"
- TROJANO	dott. Pasquale	"
- GIULIANO	dott. Angelo	"
- BORRUSO	dott. Renato	"
- MONTORO	dott. Luigi	"
- PITTA'	dott. Lorenzo	"
- PISANTI	dott. Fortunato	"
- PIROZZI	dott. Enzo	"
- PANDOLFO	dott. Giuseppe Vincenzo	"
- BARONE	dott. Leonardo	"
- NARDINO	dott. Salvatore	"

ha emesso la seguente

O R D I N A N Z A

REFERENDUM n. 3 (Soggiorno cautelare)

Rilevato che in data 3 febbraio 1994 è stata presentata a questo Ufficio una richiesta di referendum popolare sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato l'art. 25/quarter del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità", nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992 n. 356, e così come modificato dalla legge 24 luglio 1993 n. 256, recante "Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'art. 2/ter della legge 31 maggio 1965 n. 575"?";

che, con sentenza 7 dicembre 1994 n. 419, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25/quarter, primo comma, del citato D.L. 8 giugno 1992

n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, nella parte in cui non prevede che il Procuratore Nazionale Antimafia può disporre, con decreto motivato, il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al Tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previste dall'anzidetto art. 4 della medesima legge, nonchè del comma quinto del medesimo art. 25/quater;

che la Corte Costituzionale, qualificato il soggiorno cautelare quale misura di prevenzione, ha ritenuto tale istituto costituzionalmente legittimo in se stesso e nei suoi presupposti ed ha circoscritto la pronuncia di incostituzionalità, per inosservanza degli artt. 13, secondo comma e 24 Cost., alla struttura procedimentale delineata dai commi primo e quinto del cit. art. 25/quater;

che, pertanto, la richiamata sentenza, avendo conservato l'istituto del soggiorno cautelare, innovandone, sia pure in modo incisivo, soltanto il procedimento applicativo, non è tale da impedire che le operazioni referendarie seguano il loro corso, in quanto la relativa richiesta, tramite l'abrogazione dell'intero art. 25/quater, tende alla radicale eliminazione di detto istituto considerato nella sua globalità;

che, pertanto, il quesito referendario deve essere integrato con il richiamo al testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 7 dicembre 1994 n. 419

P.Q.M.

riformula il quesito di cui alla richiesta referendaria n. 3 come segue:

"Volete voi che sia abrogato l'art. 25/quater del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità", nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992 n. 356 (e così come modificato dalla legge 24 luglio 1993 n. 256, recante "Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'art. 2/ter della legge 31 maggio 1965 n. 575") e nel testo risultante dalla sentenza depositata il 7 dicembre 1994 n. 419 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25/quater, primo comma, nella parte in cui non prevede che il Procuratore Nazionale Antimafia può disporre con decreto motivato il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al Tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previste dall'anzidetto art. 4 della legge medesima, nonchè del quinto comma della stessa disposizione?".

REFERENDUM n. 14 (Legge Mammi)

Rilevato che successivamente al deposito di richiesta di referendum è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale

n. 420 depositata il 7 dicembre 1994, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva; sentiti i promotori del referendum; ritenuto che il quesito propone nella parte finale l'abrogazione dell'art. 15 comma 4 della legge 6 agosto 1990 n. 223, limitatamente alle parole "sia" e "televisiva che"; ritenuto che tale parte del quesito fa riferimento in modo inequivoco alla parte del comma di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale

P.Q.M.

Dispone che dal quesito referendario sia eliminato il seguente periodo: "assieme all'art. 15, comma 4, limitatamente alle parole "sia" e "televisiva che".

Dispone che il testo della presente ordinanza sia immediatamente comunicato (in copia autentica) al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte Costituzionale, nonchè notificato ai promotori a norma della legge n. 352 del 1970.

Così deciso il giorno 13.12.1994

IL PRESIDENTE

Giulio Andreotti

IL SEGRETARIO

Antonio



Depositato in Cancelleria

oggi

14-12-1994

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio Centrale per il Referendum, composto dai Signori:

- MONTANARI VISCO	dott. Giancarlo	PRESIDENTE
- BILE	dott. Franco	vice "
- BUCCARELLI	dott. Gaetano	COMPONENTE
- CORSARO	dott. Michele	"
- MERIGGIOLA	dott. Enzo	"
- VERDE	dott. Filippo	"
- GIRONE	dott. Girolamo	"
- ALIBRANDI	dott. Antonio	"
- AURIEMMA	dott. Vincenzo	"
- SGROI	dott. Renato	"
- TROJANO	dott. Pasquale	"
- GIULIANO	dott. Angelo	"
- BORRUSO	dott. Renato	"
- MONTORO	dott. Luigi	"
- PITTA'	dott. Lorenzo	"
- PISANTI	dott. Fortunato	"
- SENOFONTE	dott. Pellegrino	"
- PANDOLFO	dott. Giuseppe Vincenzo	"
- BARONE	dott. Leonardo	"

ha emesso la seguente

O R D I N A N Z A

REFERENDUM N. 7 (Autorizzazioni al Commercio).

Sciogliendo la riserva di cui all'ordinanza di questo Ufficio datata 30 novembre/1° dicembre 1994;

premesso che alla data dell'entrata in vigore (15 dicembre 1994) del regolamento emanato con D.P.R. 18 aprile 1994 n. 384 è divenuta operante l'abrogazione - disposta dall'articolo 2 comma 8 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 - delle norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 dello stesso articolo (tra i quali rientrano, per il rinvio fatto all'elenco n. 4 allegato alla stessa legge, anche quelli di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento e al trasferimento degli esercizi di vendita);

preso atto che il D.P.R. n. 384 del 1994, operando in materia delegificata ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, stabilisce all'articolo 3 che, ai fini del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di vendita, non è richiesto il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971 n. 426;

ritenuto che, per effetto della abrogazione delle norme, anche legislative, incompatibili con le nuove disposizioni procedurali di cui al D.P.R. n. 384 del 1994, si impone la eliminazione dal quesito referendario (come richiesto dagli stessi promotori del referendum) delle disposizioni di cui all'articolo 24 comma 2 della legge 11 giugno 1971 n. 426 limitatamente alle parole "sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16", nonché dell'art. 28 comma 1 della stessa legge limitato nel quesito referendario alle parole "compreso il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16";

P.Q.M.

riformula il quesito referendario nei seguenti termini:
"Volete voi che sia abrogata la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante "Disciplina del commercio" e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 11;

articolo 12;

articolo 14;

articolo 15;

articolo 16;

articolo 18, limitatamente al comma 2: "Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il Presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate.";

articolo 20;

articolo 21;

articolo 22;

articolo 23;

articolo 24, comma 2, limitatamente alle parole: " con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano" nonché alle parole: "e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano" e comma 3, limitatamente alle parole: "del piano e";

articolo 27 comma 2: "Il nulla osta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12.";

articolo 30;

articolo 43, comma 2: "Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni saranno rilasciate dai sindaci su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 11 e 12, previo il nulla osta della Giunta regionale per le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge; nonché il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697 recante "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, limitatamente a: articolo 8, comma 1 nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio

1987 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987 n. 121: "Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge stessa. I criteri sono validi fino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo."?

Così deciso in Roma il 20 dicembre 1994.

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Depositato in cancellaria
oggi 21-12-1994

[Handwritten signature]